

IP151 - APPLE-PRODOTTI IN GARANZIA

Provvedimento n. 24025

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare il combinato disposto dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12-*quinqüesdecies* del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 23155 del 21 dicembre 2011, modificata con delibera n. 23193 dell'11 gennaio 2012, con cui l'Autorità ha accertato la scorrettezza delle due pratiche commerciali poste in essere dalle società *Apple Sales International*, *Apple Italia S.r.l.* e *Apple Retail Italia S.r.l.*, consistenti, la prima, nelle informazioni fornite e nelle condotte tenute in relazione alla prestazione della garanzia legale di conformità e, la seconda, nelle modalità di presentazione e di offerta commerciale dei servizi aggiuntivi denominati *AppleCare Protection Plan* (di seguito anche APP), proposti da *Apple Sales International*, venduti sia direttamente che attraverso *Apple Retail Italia*, oltre che proposti da tutti i distributori autorizzati;

VISTA la propria delibera n. 23634 del 6 giugno 2012, con la quale l'Autorità ha contestato a *Apple Sales International*, *Apple Italia S.r.l.* e *Apple Retail Italia S.r.l.* la violazione dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non avere ottemperato alla suddetta delibera n. 23193 dell'11 gennaio 2012. Nella citata delibera veniva fissato, in particolare, il termine di conclusione del procedimento entro centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento medesimo;

VISTO il proprio provvedimento del 18 luglio 2012 con il quale è stato modificato il responsabile del procedimento IP151;

VISTE le memorie di *Apple Sales International*, *Apple Italia S.r.l.* e *Apple Retail Italia S.r.l.* del 23 luglio 2012, 10 ottobre 2012;

VISTA la nota di *Apple Sales International*, *Apple Italia S.r.l.* e *Apple Retail Italia S.r.l.* del 26 ottobre 2012 nella quale si chiede una proroga del termine per la presentazione di nuove misure;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che sussiste la necessità di acquisire, nell'ambito del procedimento, ulteriori elementi utili a definirne gli eventuali profili sanzionatori;

CONSIDERATO, altresì, che i professionisti hanno rappresentato la necessità di una proroga del termine, al fine di predisporre e presentare ulteriori misure idonee ad ottemperare pienamente alla delibera n. 23155 del 21 dicembre 2011;

RITENUTO, pertanto, necessario prorogare di trenta giorni il termine di conclusione del procedimento IP151;

DELIBERA

di prorogare al 7 dicembre 2012 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella